Conto corrente con la Posta **Anno 88° — Numero 10**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 14 gennaio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio - titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. 527.

Aumento del fondo straordinario assegnato all'Ente Zolfi Siciliani.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto legislativo 1° giugno 1946, numero 606, concernente l'assegnazione all'Ente Zolfi Siciliani di un fondo straordinario di L. 60.000.000;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 200, con il quale il fondo suddetto è stato aumentato di L. 25.000.000;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il fondo straordinario assegnato all'Ente Zolfi Siciliani per soddisfare a particolari esigenze dell'industria zolfifera siciliana, in relazione alla necessità di migliorare le condizioni sociali della mano d'opera impiegata nelle imprese minerarie, è ulteriormente aumentato di L. 60.000.000.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — BERTONE — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 145. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1946, n. 528.

Istituzione di scuole ed istituti di istruzione secondaria per l'insegnamento della lingua tedesca nella provincia di Bolzano.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 775;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1945-46 è consentita, nella provincia di Bolzano e per la popolazione di lingua tedesca, l'istituzione di scuole ed istituti pubblici di istruzione secondaria con insegnamento in lingua tedesca, nei tipi previsti dagli ordinamenti scolastici in vigore.

L'istituzione, il funzionamento e la soppressione delle scuole e degli istituti anzidetti, sono regolati dalle norme relative ai corrispondenti tipi di scuole ed istituti governativi, comprese quelle concernenti l'autonomia amministrativa, quando prevista, e gli oneri dello Stato e degli enti pubblici locali.

Art. 2.

Nelle scuole e negli istituti, di cui al precedente articolo, è impartito l'insegnamento della lingua e delle lettere italiane, secondo i programmi dei corrispondenti tipi di scuole ed istituti governativi.

Art. 3.

Gli orari e i programmi d'insegnamento e d'esame per ciascun tipo di scuola ed istituto sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

I ruoli organici del personale direttivo ed insegnante e quelli del personale tecnico, di segreteria e subalterno, sono stabiliti con decreto dello stesso Ministro, d'intesa col Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Il personale, di cui al precedente articolo, è assegnato ai ruoli stessi per passaggio, su domanda, dai ruoli governativi corrispondenti, oppure è assunto mediante appositi concorsi indetti dal Ministro per la pubblica istruzione, ai quali si applicano le norme stesse che regolano i concorsi pubblici per il conferimento dei posti di ruolo nelle altre scuole governative. Nelle assegnazioni per passaggio di ruolo e nelle assunzioni per concorso, a parità di requisiti o di merito, è data la preferenza agli altoatesini.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico, che chiede il passaggio o l'ammissione in ruolo per concorso, deve dimostrare di possedere i requisiti necessari per impartire l'insegnamento in lingua tedesca; il personale di segreteria e subalterno deve dimostrare di conoscere detta lingua in modo da poter assolvere tutte le mansioni del proprio ufficio. Nel caso di passaggio per domanda, tanto per il personale direttivo, insegnante e tecnico, quanto per il personale di segreteria e subalterno, il rispettivo grado di conoscenza della lingua tedesca deve essere dimostrato in apposito colloquio dinanzi ad una commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione. Nel caso di assunzione per concorso, le norme relative all'accertamento di detta conoscenza saranno contenute nel bando stesso di concorso.

La restituzione al ruolo di provenienza può essere disposta per domanda o per servizio.

Art. 5.

Nei ruoli delle predette scuole ed istituti potranno essere sistemati, con norme che saranno successivamente emanate, gli insegnanti che abbiano appartenuto ai ruoli di scuole governative tedesche già funzionanti in Alto Adige e soppresse dopo il 1922. In attesa della emanazione di tali norme non si disporrà delle cattedre tenute per supplenza da personale che possa aver titolo per la sistemazione in ruolo.

Art. 6.

Il trattamento economico e di carriera del personale dei ruoli suddetti è regolato dalle norme in vigore per il personale dei ruoli corrispondenti nelle scuole governative.

Art. 7.

I titoli di studio conseguiti nelle scuole ed istituti della provincia di Bolzano, con insegnamento in lingua tedesca, hanno lo stesso valore di quelli conseguiti nei corrispondenti tipi di scuole ed istituti governativi, ad ogni effetto previsto dalle disposizioni in vigore, compreso il passaggio per il trasferimento ed il proseguimento degli studi in altre scuole, nonchè l'iscrizione alle università ed agli istituti superiori.

Il presen e decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nela Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 32. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 529.

Modificazioni ed aggiunte alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

La tabella *D* dei diritti di archivio, di cui alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, è sostituita dalla tabella annessa al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 42. — FRASCA

TABELLA *A*.

Tabella dei diritti di archivio

1. — Diritti di ricerca:	
a) per un atto singolo, di cui il richiedente indichi con precisione la data e la serie di archivio in cui è contenuto	L. 30
b) qualora nella richiesta gli estremi anzidetti manchino o risultino errati, per ogni ora impiegata nella ricerca	» 45
2. — Diritti d'ispezione o lettura:	
a) di un singolo atto	» 25
b) di più atti, per ogni singola ora di presenza nella sala di consultazione a pagamento	» 40
c) se durante l'ispezione o lettura viene richiesta dall'interessato l'assistenza di un funzionario la tariffa viene raddoppiata	» 80
3. — Diritti di trascrizione di documenti od atti di archivio, per ogni facciata di dimensione legale di trascrizione:	
a) documenti o atti in carattere latino ed in lingua latina od italiana o in altra lingua neo-latina, dal 1801 in poi	» 25
b) documenti od atti in carattere latino ed in lingua nè latina, nè neo-latina (inglese, tedesca, ecc.), dal 1801 in poi	» 40
c) documenti od atti in carattere latino ed in lingua latina o italiana od in altra lingua neo-latina, dal 1701 al 1800	» 45
d) documenti od atti in carattere latino e in lingua nè latina, nè neo-latina (inglese, tedesco, ecc.), dal 1701 al 1800	» 50
e) documenti od atti scritti in carattere latino e in lingua latina, o italiana o in altra lingua neo-latina durante i secoli XVI e XVII (1501-1700) .	» 80

f) documenti od atti scritti in carattere non latino (greci, tedeschi, arabi, ecc.), di qualsiasi età, documenti od atti scritti in qualsiasi idioma ed in qualsiasi carattere in epoca anteriore al 1501; documenti od atti scritti in carattere bollattivo di qualsiasi età, documenti od atti deperiti che presentino particolari difficoltà di interpretazione, documenti od atti che, a giudizio insindacabile del soprintendente o del direttore di archivio, richiedano per la trascrizione una particolare competenza, per ogni ora di tempo impiegata nella trascrizione (con un minimo di L. 100 per ogni facciata) . . . . L. 100

4. — Compilazione di stati di servizio, di dichiarazioni per svincolo di cauzione e qualsiasi attestato (per ogni ora di lavoro occorsa, così per la ricerca delle notizie come per la compilazione dei relativi attestati) . . . . » 25

5. — Copia di disegni e tipi geometrici:
a) onorario al disegnatore o geometra per ogni ora di lavoro da concordarsi liberamente fra il richiedente e il disegnatore o geometra.
b) diritto di copia per ogni facciata di carta da bollo, commisurata in ragione della superficie del disegno tipo . . . . » 45

6. — Riproduzione fotografica ad uso privato di atti di archivio, oltre il diritto di ricerche e l'onorario al fotografo nella misura concordata liberamente fra il richiedente e il fotografo, per ogni facciata di dimensione legale del documento riprodotto . . . » 75

7. — Riproduzione a penna od a colori di stemmi, sigilli o simili, oltre il diritto di ricerca e l'onorario al disegnatore, nella misura concordata come sopra, per ogni facciata di dimensioni legali del documento riprodotto . . . . » 75

8. — Autenticazioni di arma o sigillo di autorità non più esistente o di notari, previo, in quanto occorra, il bollo straordinario dell'atto in cui la firma ed il sigillo sono apposti . . . . » 65

9. — Atti dello stato civile - diritti di ricerca:
a) per un atto singolo di cui il richiedente indichi con precisione la data . . . . » 15
b) qualora nella richiesta manchino gli estremi o risultino errati, per ogni ora impiegata nella ricerca . . . . » 25
Diritti di trascrizione:
c) diritto fisso, per la prima facciata di dimensione legale di trascrizione . . . . » 20
d) per ogni facciata di dimensione legale di trascrizione oltre la prima . . . . » 10

10. — Richiesta di urgenza - se il richiedente desidera che la trascrizione di un atto qualsiasi gli venga rilasciata di urgenza pagherà i diritti di archivio con l'aumento del 50 %.

11. — Per la circoscrizione dell'Archivio di Stato di Bolzano la misura dei diritti da corrispondersi per trascrizioni dei documenti od atti di archivio, di cui al n. 3 della presente tabella, è la medesima per la lingua italiana e tedesca.

Visto, *Il Ministro per l'interno*
DE GASPERI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 530.

Ricostituzione dei comuni di Scurelle, Samone, Spera, Ivano-Fracena e Villa Agnedo (Trento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 7 giugno 1928, n. 1508;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Scurelle, Samone, Spera, Ivano-Fracena e Villa Agnedo, aggregati, con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1508, al comune di Strigno, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Gli organi dei ricostituiti comuni di Scurelle, Samone, Spera, Ivano-Fracena e Villa Agnedo, ed il nuovo organico del comune di Strigno, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1508.

Al personale già in servizio presso il comune di Strigno, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 34. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 531.

Estensione al personale degli Enti locali delle disposizioni di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, relativo alla concessione dei compensi per lavoro straordinario e premio di presenza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ai segretari provinciali ed ai segretari comunali possono essere concessi compensi per lavoro straordinario e premi giornalieri di presenza alle condizioni, nei limiti e con le norme stabiliti dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e dai seguenti articoli.

Il precedente comma può essere applicato, con le norme e le modalità di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, al personale dipendente dalle provincie, dai comuni e dalle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, nonchè al personale dipendente dai consorzi dei comuni e delle istituzioni predette.

Art. 2.

L'espletamento del lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato con deliberazione dell'ente, da assoggettare all'approvazione dei competenti organi.

Art. 3.

Resta esclusa nei riguardi del personale contemplato nel precedente art. 1, l'applicabilità del disposto dell'art. 2, terzo e nono comma, dell'art. 4, secondo comma (seconda parte), e dell'art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19.

Art. 4.

I compensi previsti dal presente decreto, assorbono e sostituiscono qualsiasi altro assegno, indennità o compenso comunque denominati, concessi al medesimo titolo, o a titolo di premio di operosità o di rendimento o di gratifica, oppure a titolo similare. In tali sensi restano modificate o abrogate le rispettive norme dei regolamenti organici degli enti di cui al precedente art. 1.

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 244 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 1 della legge 27 giugno 1942, n. 851, è abrogato.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 40. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. 532.

Devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, sull'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 546, riguardante agevolazioni di ordine economico e tributario a favore della Valle d'Aosta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, sulle istituzioni dei Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, sulle attribuzioni e l'ordinamento dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista la legge 13 dicembre 1928, n. 3141, sull'amministrazione forestale;

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1220, relativa alla istituzione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura;

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo del genio civile, approvato con il regio decreto 3 settembre 1906, n. 522;

Visto il regio decreto 28 luglio 1932, n. 958, sulla competenza degli uffici del Genio civile per le opere delle rispettive provincie;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 823, sul riordinamento delle Sopraintendenze alle antichità e all'arte;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, convertito con legge 3 febbraio 1936, n. 413, concernente il nuovo ordinamento degli organi provinciali del turismo;

Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1647, convertito con legge 30 dicembre 1937, n. 2578, che modifica l'ordinamento degli Enti provinciali per il turismo;

Visto il regio decreto-legge 23 novembre 1936, numero 2522, convertito con legge 30 dicembre 1937, numero 2662, concernente la disciplina ed il controllo delle manifestazioni, attività ed iniziative aventi carattere turistico promosse da enti o da privati;

Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1939, n. 41, che approva l'ordinamento delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 1939, n. 1035, concernente l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e successive modificazioni;

Vista la legge 26 luglio 1941, n. 934, concernente l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Ufficio sanitario provinciale di Aosta, l'Ispettorato provinciale di agricoltura di Aosta, il Comando gruppo del corpo delle foreste di Aosta, l'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria di Aosta sono soppressi.

Nella circoscrizione della Valle d'Aosta, i servizi, già demandati agli uffici soppressi a' sensi del comma precedente, sono assunti, a norma dell'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, numero 545, dalla Valle d'Aosta, che vi provvede con appositi uffici e proprio personale.

La Valle d'Aosta esercita per conto dello Stato le attribuzioni, già spettanti agli uffici indicati nel primo comma, e che non siano state trasferite alla sua competenza. Esercita inoltre, per conto dello Stato e sino a quando non sarà provveduto al riordinamento degli uffici periferici del Ministero dell'industria e commercio, le attribuzioni già spettanti all'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria di Aosta.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale di sanità di Aosta è soppresso.

E' istituito il Consiglio di sanità della Valle d'Aosta, che esercita le attribuzioni già demandate al Consiglio provinciale di sanità di Aosta.

Il Consiglio di sanità della Valle d'Aosta è organo della Valle ed è presieduto dal Presidente del Consiglio della Valle e composto dei seguenti membri nominati con suo decreto:

a) l'assessore dell'agricoltura della Giunta del Consiglio della Valle;

b) tre dottori di medicina e chirurgia;

c) una persona esperta nelle materie agrarie;

d) il dirigente dei servizi sanitari ed il dirigente dei servizi veterinari della Valle d'Aosta;

e) l'ufficiale sanitario del comune di Aosta;

f) un rappresentante dell'ordine dei medici;

g) il segretario generale dell'Amministrazione della Valle d'Aosta o chi ne fa le veci;

h) l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico della Valle d'Aosta;

i) il capo dell'Ufficio del turismo della Valle d'Aosta o persona da lui delegata;

l) un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori;

m) un insegnante in servizio presso la Valle di Aosta.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal componente indicato alla lettera *g*).

Restano invariate le attribuzioni del Consiglio superiore di sanità.

Le spese per i servizi e per il funzionamento del Consiglio di sanità della Valle d'Aosta gravano sul bilancio della Valle.

Art. 3.

Il Comitato provinciale di assistenza e di beneficenza pubblica di Aosta, istituito ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, è soppresso.

E' istituito il Comitato di assistenza e di beneficenza pubblica della Valle d'Aosta che, nella circoscrizione della Valle, esercita le attribuzioni spettanti ai Comitati provinciali di assistenza e di beneficenza pubblica.

Il Comitato di assistenza e di beneficenza pubblica della Valle d'Aosta è composto di:

a) un membro del Consiglio della Valle d'Aosta, designato dal Consiglio stesso, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del locale Comitato per la maternità ed infanzia;

c) il dirigente dei servizi sanitari della Valle di Aosta;

d) il ragioniere capo della Valle d'Aosta;

e) un rappresentante delle locali organizzazioni dei lavoratori;

f) un insegnante in servizio presso la Valle di Aosta.

Il Comitato di assistenza e di beneficenza è organo della Valle d'Aosta; le attribuzioni spettanti in ordine ai Comitati provinciali di assistenza e di beneficenza pubblica al Ministero dell'interno, sono esercitate dal Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta.

Alle spese per il funzionamento del Comitato di assistenza e di beneficenza pubblica della Valle d'Aosta ed ai relativi servizi provvede l'Amministrazione della Valle.

Per quanto non disposto dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 4.

La Valle d'Aosta provvede mediante un proprio ufficio ai servizi in materia di opere pubbliche, ad essa trasferiti ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, e dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 546, ed, in particolare, ai servizi concernenti le concessioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche, le opere idrauliche e di bonifica, le strade non statali ed altri lavori pubblici interessanti il territorio della Valle d'Aosta.

Il Ministro per i lavori pubblici, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, potrà disporre la soppressione dell'Ufficio del genio civile di Aosta, affidando all'Ufficio del genio civile di Torino i servizi concernenti gli immobili demaniali, nonchè il controllo tecnico sugli atti dell'ufficio previsto nel comma precedente per le sole opere finanziate o sussidiate dallo Stato.

Art. 5.

Nella circoscrizione della Valle d'Aosta le attribuzioni spettanti alle Sovrintendenze alle antichità e belle arti sono esercitate dalla Valle d'Aosta, che vi provvede con uffici e personale propri.

Art. 6.

Il Consorzio provinciale antitubercolare di Aosta è soppresso.

Nella circoscrizione della Valle d'Aosta sarà costituito un Consorzio antitubercolare, del quale faranno parte la Valle d'Aosta, tutti i Comuni compresi nella circoscrizione della Valle, nonchè gli enti pubblici che in tutto o in parte svolgono nella Valle azione antitubercolare.

Il Consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta esercita, nella circoscrizione della Valle, i compiti spettanti ai Consorzi provinciali antitubercolari.

I Comuni, che facevano parte della soppressa provincia di Aosta e che sono stati aggregati alla provincia di Torino, passano a far parte del Consorzio provinciale antitubercolare di Torino.

Art. 7.

Il Consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta è ente morale ed è retto da uno statuto, approvato dal Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta, il quale esercita nei confronti del Consorzio stesso le funzioni attribuite, dalle leggi vigenti, al prefetto ed al presidente della Deputazione provinciale.

Nei confronti del Consorzio antitubercolare di Aosta si osservano le vigenti norme sui Consorzi provinciali antitubercolari, in quanto applicabili.

Art. 8.

Il patrimonio del soppresso Consorzio provinciale antitubercolare di Aosta viene trasferito al Consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta, dedotte le attività e le passività riferentisi ai Comuni ed agli Enti che passano a far parte del Consorzio provinciale antitubercolare di Torino a' sensi dell'art. 6.

Al riparto del patrimonio di cui al comma precedente sarà provveduto mediante accordi tra i due Enti interessati, da approvarsi con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, udito il parere del Consiglio di Stato. In caso di dissenso il progetto di riparto sarà predisposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed approvato nelle medesime forme, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

L'Ente provinciale per il turismo di Aosta è soppresso.

Nella circoscrizione della Valle d'Aosta i compiti demandati agli Enti provinciali del turismo sono assunti dalle Valle d'Aosta, che vi provvede con apposito ufficio e con proprio personale.

Tra lo Stato e l'Ente nazionale per il turismo da una parte e la Valle d'Aosta dall'altra possono essere stipulati accordi per l'espletamento di attività turistiche di interesse comune.

E' istituito il Comitato Valdostano per il turismo, composto di rappresentanti designati dalle categorie interessate, secondo norme da emanarsi dal Consiglio della Valle, il quale determinerà altresì le attribuzioni del Comitato.

Sono estese, in quanto applicabili, alla Valle d'Aosta le disposizioni concernenti gli Enti provinciali per il turismo comprese quelle relative ai contributi ai medesimi spettanti.

Art. 10.

Il patrimonio del soppresso Ente provinciale per il turismo è devoluto alla Valle d'Aosta, dedotte le attività e passività riferentisi al territorio della cessata provincia di Aosta, assegnato alla competenza dell'Ente provinciale per il turismo di Torino.

Alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo tra la Valle d'Aosta e l'Ente provinciale per il turismo di Torino, sarà provveduto mediante accordi diretti tra gli enti interessati, da approvarsi con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, udito il parere del Consiglio di Stato. In caso di disaccordo il progetto di reparto sarà predisposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed approvato nelle medesime forme, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 11.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Aosta è soppressa.

Nella circoscrizione della Valle d'Aosta i compiti demandati alla Camera di commercio, industria e agricoltura sono assunti dalla Valle d'Aosta, che vi provvede con apposito ufficio e proprio personale.

Art. 12.

La Valle d'Aosta percepisce, con le norme e i privilegi di legge, i diritti e i tributi spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, alle Camere di commercio, industria e agricoltura.

Le attribuzioni spettanti al Ministro per l'industria ed il commercio ed al Ministro per le finanze, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, sono esercitate dal Presidente del Consiglio della Valle.

Art. 13.

Per l'espletamento delle attribuzioni prevedute nell'art. 11, la Valle d'Aosta si avvale della collaborazione di apposito Comitato composto di rappresentanti designati dalle organizzazioni dei commercianti, industriali, agricoltori, artigiani e dei lavoratori.

Il numero dei rappresentanti delle varie categorie e le attribuzioni del Comitato di cui al precedente comma sono stabiliti dal Consiglio della Valle, sentita la Giunta e le organizzazioni interessate.

Art. 14.

Il patrimonio della soppressa Camera di commercio, industria e agricoltura di Aosta è devoluto alla Valle d'Aosta, dedotte le attività e passività riferentisi al territorio della cessata provincia di Aosta, assegnato alla competenza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino.

Alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, tra la Valle d'Aosta e la Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino, sarà provveduto mediante accordi tra gli enti medesimi, da approvarsi con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, udito il parere del Consiglio di Stato. In caso di disaccordo il progetto di riparto sarà predisposto dallo stesso Ministro per l'industria ed il commercio ed approvato nelle medesime forme, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 15.

Qualora i servizi per l'industria, il commercio e l'agricoltura della Valle d'Aosta vengano in seguito trasferiti ad un apposito ente da costituirsi localmente, il

patrimonio della soppressa Camera di commercio, industria e agricoltura di Aosta assegnato alla Valle sarà devoluto al predetto ente.

Art. 16.

I personali, sanitario, impiegatizio e salariato, dipendenti dalla Valle d'Aosta che rientrino nelle categorie contemplate rispettivamente dagli ordinamenti approvati con legge 6 luglio 1939, n. 1035, con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito in legge con legge 9 gennaio 1939, n. 41, e con legge 26 luglio 1941, n. 934, sono iscritti alle rispettive Casse di previdenza e ad essi si applicano tutte le norme contenute nei sopracitati ordinamenti.

Art. 17.

Per il personale di cui all'articolo precedente che passi dalle dipendenze dello Stato alle dipendenze della Valle d'Aosta e viceversa, il servizio reso all'Amministrazione della Valle viene agli effetti del trattamento di quiescenza, valutato cumulativamente con quello utile a pensione reso anteriormente o posteriormente alle dipendenze dello Stato. Si applicano in tal caso rispettivamente le norme dell'art. 52 dell'ordinamento della Cassa di previdenza delle pensioni dei sanitari, dell'art. 57 dell'ordinamento della Cassa di previdenza delle pensioni degli impiegati degli Enti locali e dell'art. 56 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per i salariati, citati nell'articolo precedente.

Art. 18.

Sono soppressi nei sottoindicati ruoli organici del personale statale i seguenti posti:

Amministrazione della sanità pubblica:

un posto di medico provinciale di 2ª classe (grado 7°, gruppo A);

un posto di veterinario provinciale di 2ª classe (grado 7°, gruppo A);

Amministrazione centrale e periferica dell'agricoltura:

un posto di ispettore superiore (grado 6°, gruppo A).

L'eventuale soprannumero che, per effetto di tale soppressione, risulterà nei gradi predetti sarà riassorbito con le prime vacanze che si verificheranno nei relativi gradi di ciascun ruolo.

Con successivi provvedimenti, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno disposte le ulteriori riduzioni di ruoli organici conseguenti all'applicazione del decreto medesimo.

Art. 19.

Su richiesta della Valle d'Aosta può essere comandato, con provvedimento dell'amministrazione competente di concerto con il Ministero del tesoro a prestar servizio presso la Valle, personale di ruolo dello Stato.

Durante il periodo di servizio presso la Valle d'Aosta il personale comandato conserverà il trattamento economico spettantegli. Il relativo onere passa a carico del bilancio della Valle d'Aosta.

Art. 20.

Il personale del soppresso Consorzio provinciale antitubercolare di Aosta sarà trasferito al Consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta ed al Consorzio provinciale antitubercolare di Torino, secondo la ripartizione che sarà fatta tra i due Enti in relazione alle esigenze dei rispettivi servizi. In caso di contestazione decide l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica con suo decreto.

Art. 21.

Il personale del soppresso Ente provinciale del turismo di Aosta sarà trasferito alla Valle d'Aosta ed all'Ente provinciale del turismo di Torino, secondo la ripartizione che sarà fatta tra i due Enti in relazione alle esigenze dei rispettivi servizi. In caso di contestazione decide il Presidente del Consiglio dei Ministri con suo decreto.

Art. 22.

Il personale della soppressa Camera di commercio, industria e agricoltura di Aosta sarà trasferito alla Valle d'Aosta ed alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino secondo la ripartizione che sarà fatta tra i due Enti in relazione alle esigenze dei rispettivi servizi. In caso di contestazione decide il Ministro per l'industria ed il commercio con suo decreto.

Art. 23.

Il personale di cui agli articoli 20, 21 e 22 conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento, anche ai fini del trattamento di quiescenza.

Al predetto personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti, in applicazione del presente decreto, è corrisposto il trattamento di quiescenza spettante, nonchè una indennità che non potrà essere superiore a sei mensilità nè inferiore a due mensilità dell'ultimo stipendio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — SCOCCIMARRO — BERTONE — GONELLA — ROMITA — MORANDI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 47. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. 533.

Proroga dell'efficacia delle requisizioni di immobili disposte in applicazione delle norme approvate con il regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, con il quale sono state approvate le norme per la disciplina delle requisizioni e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 86;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Le requisizioni di beni immobili di aziende e di stabilimenti, disposte in applicazione delle norme approvate con il regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, conservano la loro efficacia per il termine fissato nell'ordine di requisizione, e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 1947.
Anche prima dello scadere dei predetti termini i beni requisiti dovranno essere restituiti agli aventi diritto qualora cessi l'uso per il quale essi sono stati requisiti.
Per i beni mobili resta fermo il disposto del secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 86.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MACRELLI — NENNI — GULLO — SCOCCIMARRO — BERTONE — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI — GONELLA — ROMITA — SEGNI — FERRARI — SCELBA — MORANDI — D'ARAGONA — SERENI — CAMPILLI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 48. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946, n. 534.

Dichiarazione di monumento nazionale della basilica di Santa Giustina in Padova.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Considerata l'opportunità che la basilica di Santa Giustina in Padova, con gli annessi edifici costituenti l'antico monastero benedettino, per la sua singolare importanza storica, archeologica e artistica, sia additata e conservata al rispetto della Nazione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

La basilica di Santa Giustina in Padova, con gli annessi edifici costituenti l'antico monastero benedettino, è dichiarata monumento nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1946

DE NICOLA

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 33. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 ottobre 1946.

Nomina di un commissario aggiunto della « Gioventù italiana ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA GUERRA
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 6 e 10 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, relativo alla soppressione del partito nazionale fascista;
Visto il proprio decreto 19 agosto 1944, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1944, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 174, riguardante la nomina di un commissario e di due commissari aggiunti della « Gioventù italiana »;
Visto l'altro decreto 16 febbraio 1945, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1945, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 387, con il quale il generale Francesco La Ferla veniva nominato commissario aggiunto della « Gioventù italiana » in sostituzione del generale Luigi Chatrian;
Ritenuto che il commissario aggiunto, generale Francesco La Ferla è stato collocato nella riserva per età;
Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

A decorrere dal 16 maggio 1946, su designazione del Ministero della guerra, il generale Mario Marazzani è nominato commissario aggiunto della « Gioventù italiana » in sostituzione del generale Francesco La Ferla con i compiti e le attribuzioni stabiliti dagli articoli 2 e 3 del decreto Presidenziale 19 agosto 1944.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la guerra
FACCHINETTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1946
Registro Presidenza n. 4, foglio n. 83. — FERRARI

(161)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1946.

Approvazione del modello da usare dal Casellario centrale per la ricostruzione dei Casellari giudiziari locali distrutti in tutto o in parte.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 4 del regio decreto 18 giugno 1931, numero 778;

Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1931, che approva le istruzioni e i modelli per il servizio dei Casellari giudiziari;

Ritenuta la necessità di accelerare la ricostruzione dei Casellari giudiziari in tutto o in parte distrutti e di predisporre all'uopo un nuovo modello sintetico di scheda;

Decreta:

E' approvato l'allegato modello, da usarsi dal Casellario centrale per la ricostruzione dei Casellari locali distrutti in tutto o in parte, in luogo del modello n. 1-*B* allegato al decreto Ministeriale 6 ottobre 1931.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1946

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1946
Registro n. 22, foglio n. 189. — OLIVA

(Verso)

MASCHI-FEMMINE

Scheda 1-*bis* (D) N. . . . . . .
(D M. . . . .)

COGNOME	nato il . . . .
NOME	in . . . . . (Prov. . . . .)
Soprannome	Circondario di . . . . . .
Padre	. . . .
Madre	. . . .

condanne riportate (1)

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

(45)

(Retro)

Per estratto conforme alle schede esistenti nel Casellario Centrale.

Roma . . . .

IL SEGRETARIO CAPO

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Sicilia.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Considerato che detto art. 2 istituisce presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile il Comitato regionale coordinamento trasporti con il compito di studiare i provvedimenti necessari per il migliore coordinamento dei mezzi di trasporto su strada, rotaia, per via idrica interna, per via marittima ed aerea;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri di detto Comitato regionale coordinamento trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato regionale coordinamento trasporti per la Sicilia è composto come segue:

colonnello Iascì Achille, in rappresentanza anche della Marina mercantile, Compartimento marittimo Palermo - presidente;

ing. Petrucci Giovanni - rappresentante Ispettorato compartimentale motorizzazione civile;

capo compartimento ing. Tuccio Pietro - rappresentante FF. SS;

cap. Scriffignani Giuseppe - rappresentante Ministero aeronautica.

Si fa riserva d'indicare i nominativi dei rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio e dell'E.A.M.

Segretario: un funzionario tecnico designato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Palermo.

Le sedute del Comitato saranno tenute presso il Compartimento marittimo di Palermo.

Art. 2.

La competenza territoriale del Comitato regionale coordinamento trasporti della Sicilia si estende alle provincie di tutta la Sicilia.

Art. 3.

Per l'esame di determinate questioni possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: FERRARI

(203)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Revisione, per l'anno 1946, di tutte le trattrici agricole e macchine agricole automotrici.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 78 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Ritenuta la necessità di procedere alla revisione delle trattrici agricole e delle altre macchine agricole automobili, allo scopo di accertare l'attuale stato di efficienza di tali mezzi e ricostituire la documentazione relativa alla precedente revisione — andata perduta in dipendenza degli eventi bellici — nonchè per l'assegnazione di materiali di ricambio da importare e dei carburanti e combustibili occorrenti per il funzionamento dei mezzi medesimi nell'impiego agricolo e di trazione su strada;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la revisione, per l'anno 1946, di tutte le trattrici agricole e macchine agricole automobili, che deve essere effettuata entro il 31 maggio 1947.

Art. 2.

Per le trattrici agricole e macchine agricole automobili sorprese a circolare o comunque in funzione dopo scaduti i termini fissati dal precedente art. 1, senza che siano state sottoposte alla revisione o il cui esito sia stato sfavorevole, verrà ritirato il libretto di esercizio mod. I.G.F.-T.A. e revocata l'autorizzazione all'assegnazione di carburanti da parte dell'autorità che l'ha rilasciata.

Roma, addì 31 dicembre 1946

Il Ministro per i trasporti
FERRARI

Il Ministro per l'interno
DE GASPERI

(202)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 27 giugno 1946, concernente la nomina dei componenti del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 13 novembre 1946, all'art. 1, ove è riportato il nome dell'avv. Cianetti Guido, componente il detto Comitato, devesi leggere: dell'avv. Cianetti Gino.

(168)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 14 ottobre 1946, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Enrique Pirola, console della Repubblica Argentina a Torino, con giurisdizione su quella Provincia e su quelle di Aosta, Vercelli, Novara, Cuneo e Alessandria.

(156)

In data 28 novembre 1946, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Giovanni Gossweiler, console onorario della Repubblica dell'Equatore a Torino.

(155)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cagliari a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Cagliari è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 1387 del 7 ottobre 1945; importo del mutuo: L. 2.000.000; estremi della registrazione della Corte dei conti: 16 gennaio 1946, registro Interno n. 1, foglio n. 767.

(55)

Autorizzazione al comune di Genova a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Genova è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4678 del 20 novembre 1946; importo del mutuo: L. 36.000.000.

(56)

Autorizzazione al comune di Vercelli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Vercelli è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4845 del 20 novembre 1946; importo del mutuo: L. 12.000.000.

(57)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50 % (1934)	449499	1.925 —	Martra *Rina*, nubile, Mario, Cesare e Giulio fu Luigi, quali eredi indivisi del padre, dom. a Bussoleno (Torino).	Martra *Vittorina*, nubile, ecc., come contro.
Id.	348280	2.292,50	Valz Antonia fu Giovanni, moglie di Iacazio Carlo, dom. a San Paolo Cervo (Novara) e Valz Palmira o Palmina fu Giovanni, moglie di Boggio Bariolo Giovanni o Eligio Giovanni, dom. in Antibo (Francia), proprietarie indivise, con usufrutto a Boggio Lera *Esterina* fu Lorenzo vedova di Valz Antonio, moglie in seconde nozze di Ferro Gio. Battista, dom. a Savona.	Come contro, con usufrutto a Boggio Lera *Camilla* fu Lorenzo, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	804983	17.500 —	Salamone Pasquale fu Giuseppe detto Lucio, domic. in Palermo, con usufrutto a Salamone *Teresa* fu Benedetto ved. Salamone, Giuseppe.	Come contro, con usufrutto a Salamone *Maria Teresa*, ecc., come contro.
P. Red. 3,50 % (1934)	328535	5.092,50	Molinari Maria fu *Alfonso*, moglie di Bartoli Rodolfo fu Furio, domic. a Napoli.	Molinari Maria fu *Samuele Alfonso*, ecc., come contro.
Id.	520511	1.085 —	Ferrando Paola di Giuseppe, *nubile*, dom. in Savona	Ferrando Paola di Giuseppe, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Savona.
P. N. 5 %	34833	200 —	*Rovei* Vittoria fu *Ignazio* ved. di Chiabotto Vincenzo, dom. in Torino.	*Rovey* Vittoria fu *Felice*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	417578	175 —	Bossi *Maddalena* fu Crescentino, moglie di Costa Clemente fu Carlo, dom. in Vercelli, vincolata per dote.	Bossi *Ida Maddalena Elisabetta* fu Crescentino, ecc., come contro.
Id.	616887	280 —	Cambiase *Amalia* fu Pietro, moglie di Rolla Giovanni, dom. in Genova.	Cambiase *Caterina Emma* fu Pietro, ecc., come contro.
P. Red. 3,50 % (1934)	148662	840 —	Giordana *Quintilia* fu Antonino, moglie di Toselli Giuseppe, dom. a Roccavione (Cuneo).	Giordana *Chiara* fu Antonino, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	809399	553 —	Brofferio Federico fu Lorenzo, dom. a Roma, con usufrutto a Gallina *Angiolina* fu Angelo ved. di Brofferio Angelo, dom. a Cortemilia (Torino).	Brofferio Federico fu Lorenzo, dom. a Roma, con usufrutto a Gallina *Maria Angiolina Michelina* fu Angelo, ecc., come contro.
Rend. 5 % (1935)	21003	500 —	*Talungo* Fernando fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Ruggiu Anna fu Giuseppe ved. di *Talungo* Luigi, dom. a Cagliari.	*Talongu* Fernando fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Ruggiu Anna fu Giuseppe ved. di *Talongu* Luigi, dom. a Cagliari.
Id.	21004	2.500 —	*Talungo* Fernando fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Ruggeri* Anna di Giuseppe ved. di *Talungo* Luigi, dom. a Cagliari.	*Talongu* Fernando fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Ruggiu* Anna di Giuseppe, ecc., come sopra.
Id.	21005	1.250 —	*Talungo* Fernando fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Ruggiu Anna di Giuseppe ved. *Talungo*, dom. a Cagliari.	Come sopra.
	21006	1.250 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	567459	136,50	Bussotti *Costanza* fu Pietro ved. di Bottai Cesare, dom. in Suvereto (Pisa), vincolo ipoteca.	Bussotti *Maria Costanza*, ecc., come contro.
Id	830732	465,50	Muller Pietro fu Carlo, dom. a Intra, con usufrutto a Besozzi *Giuseppina* di Luigi, nubile, dom. in Laveno (Como).	Come contro, con usufrutto a Besozzi *Orsola Giuseppina*, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1902)	33443	84 —	Sappia *Teresa* fu Giovanni, minore emancipata sotto la curatela del marito Spada Michele di Andrea, dom. a Cuneo, con usufrutto a Giraudo Maddalena fu Giuseppe ved. di Sappia Giovanni dom. a Cuneo.	Sappia *Catterina Teresa*, ecc., come contro, con usufrutto come contro.
P. Red. 3,50 % (1934)	36148	518 —	Veracchi Pia di Marcello, nubile dom. a Perugia, con usufrutto a Carnevali *Elbana* fu Augusto ved. Grifoni, dom. a Siena.	Come contro, con usufrutto a Carnevali *Maria Pia Elbana*, ecc., come contro.
Id.	142184	157,50	Poletti Mario, Annita e Italia-Elisa di Alessandro Massimo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Binago (Como), con usufrutto congiuntamente a Ponte *Carolina* fu Gerolamo ved. di Grisoni Antonio e a Grisoni Eugenia fu Antonio moglie di Poletti Alessandro Massimo, dom. a Binago (Como).	Come contro, con usufrutto congiuntamente a Ponte *Maria Antonia Carolina*, ecc., come contro.
Id.	142185	157,50	Grisoni Eugenia fu Antonio, moglie di Poletti Alessandro Massimo, dom. a Binago (Como); con usufrutto a Ponte *Carolina* fu Gerolamo ved. di Grisoni Antonio, dom. a Como.	Come contro, con usufrutto a Ponte *Maria Antonia Carolina*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	601673	189 —	Prudente *Pia* e Cesare fu Giovanni Battista, minori sotto la patria potestà della madre Grosso Sofia fu Nicolò ved. di Prudente Gio. Battista, dom. in Savona (Genova), con usufrutto a Grosso Sofia fu Nicolò ved. di Prudente Gio. Battista, dom. in Savona.	Prudente *Maria Pia* e Cesare, ecc., come contro, con usufrutto come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	853112	518 —	Muller Enrica Giuseppina fu Carlo, moglie di Armani Guido, dom. in Genova, con usufrutto a Besozzi *Giuseppina* fu Luigi, dom. a Laveno (Como).	Come contro, con usufrutto a Besozzi *Orsola Giuseppina* fu Luigi, dom. a Laveno (Como).
P. Red. 3,50 % (1934)	310553	108,50	Scoppetta Aurelia fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa ved. di Scoppetta Andrea, dom. in Amalfi (Salerno), con usufrutto a Ingenito Maria Rosa fu *Luigi* ved. di Scoppetta Andrea, dom. in Amalfi.	Scoppetta Aurelia fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa *fu Ferdinando Luigi*, ecc., come contro, con usufrutto a Ingenito Maria Rosa fu *Ferdinando Luigi*, ecc., come contro.
Id.	336399	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	382410	35 —	Scoppetta Aurelia fu Andrea maritata Scoppetta, dom. a Maratea (Potenza), con usufrutto a Ingenito Maria Rosa fu *Luigi*, ved. di Scoppetta Andrea, dom. ad Amalfi.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	432613	17,50	Scoppetta Amelia fu Andrea, dom. in Amalfi, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	382411	35 —	Scoppetta Francesco fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa fu *Luigi* ved. Scoppetta, dom. ad Amalfi (Salerno), con usufrutto come sopra.	Scoppetta Francesco fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa fu *Ferdinando Luigi*, ecc., come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	310551	108,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	336401	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	432612	17,50	Scoppetta Francesco fu Andrea, domic. in Amalfi, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	310554	108,50	Scoppetta Anna fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa ved. di Scoppetta Andrea, dom. in Amalfi (Salerno), con usufrutto come sopra.	Scoppetta Anna fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa *fu Ferdinando Luigi*, ecc., come sopra.
Id.	336403	17,50	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	382412	35 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	432614	17,50	Scoppetta Anna fu Andrea, dom. in Amalfi (Salerno), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3.50 % (1906)	350717	175 —	Merello *Luigia Teresa* di Agostino Marco, moglie di Sturla Domenico, dom. in Genova.	Merello *Teresa Luigia*, ecc., come contro.
Rend. mista Cons. 3.50 % (1906)	985	350 —	Bochet *Adele* di Marcello, nubile, dom. a Saint Pierre (Torino).	Bochet *Maria Adele*, ecc., come contro.
Id.	1908	7 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1909	7 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2494	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2495	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2496	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6836	35 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. 5 % (1949) Serie A	5477	Capitale 10.500 —	Busti *Marianna* di Giuseppe, moglie di *Carlo Mario Bonamico*, vincolata per dote.	Busti *Carolina Anna Maria* di Giuseppe, moglie di *Bonamico Carlo*, dom. in Bra, vincolata.
Id.	5499	500 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Red. 3,50 % (1934)	328914	847 —	Salvetti Agostino fu *Agostino*, dom. in Caluso (Torino), con usufrutto a Pollino *Alessandra* fu Giovanni ved. di Salvetti Agostino.	Salvetti Agostino fu *Agostino o Giuseppe Agostino* dom. in Caluso (Torino), con usufrutto a Pollino *Giuseppina Alessandra* fu Giovanni ved. di Salvetti Agostino.
Rend. 5 % (1935)	11522	595 —	Perachino *Rita* fu Antonio, nubile, dom. a San Gillio (Torino).	Perachino *Margherita*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	860447	413 —	Mazzucchi *Carla* fu Felice, nubile, dom. a Milano.	Mazzucchi *Carlotta*, ecc., come contro.
Id.	860696	164,50	Mazzucchi *Anna-Maria* fu Felice, nubile, dom. a Milano.	Mazzucchi *Maria*, ecc. come contro.
Id.	668323	315 —	Corso *Giuseppe-Salvatore* fu Salvatore, dom. in Ciminna (Salerno), vincolo ipoteca.	Corso *Salvatore Giuseppe*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	211975	1.050 —	Caretti Germana fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Farfarelli Florida di *Sabatino* ved. Caretti Ernesto.	Caretti Germana fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Farfarelli Florida di *Sesto* ved. Caretti Ernesto
Id.	211976	1.050 —	Caretti Ludovica, ecc., come sopra.	Caretti Ludovica, ecc., come sopra
B. T. Nov. 5 % (1949) Serie Q.	394	Capitale 20.000 —	Caretti Ludovica fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Farfarelli Florida di *Sebastiano* ved. di Caretti Ernesto.	Come sopra.
Id. Serie C.	1468	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1467	500 —	Caretti Germana fu Ernesto, ecc., come sopra.	Caretti Germana fu Ernesto, ecc., come sopra.
Id. Serie E.	1380	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie G.	835	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie O.	777	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	154412	Rendita 645 —	Pottino *Aristide* fu Gaetano, dom. a Palermo, con usufrutto a Pottino Serafina fu Michele.	Pottino *Adolfo Aristide*, ecc., come contro.
Id.	35523	150 —	Bianchedi *Anita* di Domenico, nubile, dom. in Pisa.	Bianchedi *Elisa Teresa Annita*, nubile, dom. in Pisa.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 novembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(4037)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione). Elenco n. 30.

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	391617	Amelio Umberto fu Gennaro, dom. in Saviano (Caserta) . .	52,50
Id.	550880	Comune di Santopadre (Caserta), vincolato	483 —
Id.	309769	De Luca Amalia di Pasquale, moglie di De Palma Nicola, dom. a Napoli	458,50
Id.	477920	Comune di Putignano (Bari)	136,50
Id.	504246	Come sopra	59,50
Id.	98846	Canonicato arcidiaconale nel Capitolo cattedrale dei Marsi, in Pescina (Aquila)	168 —
Id.	167040	Parrocchia di San Giovanni Battista, in Corleto Monforte (Salerno)	3,50
Id.	250292	Parrocchia di Santa Lucia e Santa Maria delle Grazie, in Sala Consilina (Salerno)	7 —
Id.	274074	Beneficio curato autonomo di Santa Lucia e Santa Maria delle Grazie, in Sala Consilina (Salerno)	3,50
Id.	403457	Parrocchia di San Nicola e Santissima Annunziata, in Sala Consilina	3,50
Id.	463706	Parrocchia di Santo Stefano, in Sala Consilina	7 —
Id.	479208	Parroco *pro tempore* della Chiesa di Santa Maria Maggiore, in Sant'Arsenio (Salerno)	7 —
Id.	481895	Chiesa di Santa Maria Maggiore, in Sant'Arsenio . . .	3,50
Id.	556623	Parrocchia di Santa Barbara, in Corleto Monforte (Salerno) .	7 —
Id.	616479	Parrocchia di Sicignano (Salerno)	17,50
Id.	430184	Congregazione di carità di Casapinta (Novara)	17,50
Id.	479830	Comune di Casapinta	350 —
Id.	459787	Berardi Maria di Adriano, nubile, dom. in Roma, vincolata .	1.410,50
Id.	313679	Di Cagno Elisabetta di Pasquale, minore, moglie di Besta Enrico fu Carlo, dom. in Sassari, vincolata	1.820 —
Id.	750971	Cervino Teresa di Vincenzo, moglie di D'Arelli Francesco, dom. in Sant'Arcangelo (Potenza), vincolata	80,50
Id.	752284	Come sopra	80,50
Id.	154818	Chiesa di Santa Maria a Pacina, in Castelnuovo Berardenga (Siena)	108,50
Id.	376441	Cozzi Anna Rosa di Mario, moglie di Cosentino Giuseppe, dom. a Lauria (Potenza)	70 —
Id.	227469	Canonicato V di 1ª erezione della Cattedrale di Gallese (Roma)	10,50
Id.	477603	Canonicati I e III del Rosario, nella Cattedrale di Gallese . .	3,50
Id.	296294	Beneficio corale Pepe, nella Cattedrale di Civita Castellana .	112 —
Id.	150811	Rettoria di San Rocco, in Barano di Ischia (Napoli) . . .	94,50
Id.	48326	Chiesa parrocchiale di Succivo, vincolato	42 —
Id.	173566	Capitolo cattedrale di Aversa (Caserta)	14.406 —
Id.	30972	Chiesa succursale di Muzio di Pieve di Teco (Porto Maurizio).	38,50

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	369500	Serra Anna di Luciano, moglie di Trauteur Giuseppe, dom. a Roma, vincolata	1.890 —
Id.	369502	Come sopra	1.610 —
Id.	134778	Comune di Montelongo (Campobasso)	52,50
Id.	805786	Cosentino Laura fu Pietro, moglie di Zappalà Salvatore, domiciliata a Giarre (Catania), vincolata	458,50
Id.	332841	Prole nascitura di Laurenti Albino fu Carlo, dom. a Torino	532 —
Red. 3,50 % (1934)	511393	Asilo infantile Rosania, in Castelnuovo di Conza (Salerno)	4.000,50

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 25 ottobre 1946 — *Il direttore generale*: CONTI

(3468)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 gennaio 1947 - N. 5

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	85,35
Id. 3,50 % 1902	82,90
Id. 3 % lordo	69,30
Id. 5 % 1935	91,70
Redimibile 3,50 % 1934	81,90
Id. 5 % 1936	90,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,35
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,95
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,25
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,55
Id. 5 % convertiti 1951	97,25

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 gennaio 1947 - N. 6

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	85,60
Id. 3,50 % 1902	82,90
Id. 3 % lordo	69,40
Id. 5 % 1935	91,50
Redimibile 3,50 % 1934	81,85
Id. 5 % 1936	90,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,20
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,65
Id. 5 % convertiti 1951	97,20

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.